



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia  
Il Procuratore della Repubblica

**Direttiva in materia di intercettazioni  
Primo aggiornamento**

*Ai Procuratori Aggiunti  
Ai Sostituti procuratori  
Al Dirigente amministrativo  
sede*

***Premessa***

Sono decorsi oltre due anni dell'entrata in vigore della riforma delle intercettazioni, approvata con d.lgs. 29 dicembre 2017 n. 216 come modificato da ultimo dal d.l. n. 28/2020 (convertito in l. n. 70/2020), ed è quindi opportuno aggiornare la direttiva prot. 188/2020 Int. datata 29 settembre 2020 (avente ad oggetto "*Prime indicazioni interpretative di alcuni aspetti della disciplina anche di carattere operativo*"), anche riepilogando, in questa sede, le ulteriori indicazioni già emanate, all'esito delle specifiche problematiche organizzative insorte nel biennio trascorso.

Il presente atto si è giovato dell'apporto del gruppo di lavoro costituito in data 21 agosto 2020, di cui fanno parte il Procuratore aggiunto, due sostituti e due dirigenti amministrativi, con il supporto fattivo del Magrif ma tiene altresì conto delle tante difficoltà segnalate nella fase del conferimento delle intercettazioni nell'ADI, per la quale opera un gruppo costituito con provvedimento del 10 settembre 2020, in accordo con i vertici locali delle forze di polizia.

Nessuna indicazione ulteriore, invece, sarà fornita sugli aspetti problematici che riguardano il diritto transitorio, trattandosi ormai di questione non più attuale.

***Rapporti con la polizia giudiziaria***

Deve in premessa ribadirsi come la nuova disciplina presuppone un ruolo proattivo del p.m. delegato all'indagine, che non deve limitarsi semplicemente ad attendere gli esiti dell'attività di captazione

svolta dalla polizia giudiziaria delegata, ma esercitare compiutamente il suo ruolo di direzione delle investigazioni, *in itinere*, attraverso una continua interlocuzione con la polizia medesima.

Sul punto, non essendo stati mai segnalati particolari problemi applicativi, può richiamarsi integralmente il contenuto della precedente direttiva, raccomandando ulteriormente la scrupolosa osservanza dei doveri di vigilanza del p.m. di cui si faceva cenno in quell'atto.

In questa prospettiva, raccogliendo il suggerimento del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, è stata diramata la direttiva n. 19/2021 alla polizia giudiziaria sulle modalità di redazione dei brogliacci e sulle modalità di interlocuzione con i sostituti, successivamente ribadita ed emendata con provvedimenti nn. 1656 e 2176/2021 e 61595/2022, atti tutti ai quali si rinvia integralmente.

### *La gestione del flusso documentale degli atti autorizzativi delle intercettazioni*

L'art. 2, comma 6, d.l. n. 161 del 2019 prevede che, con decreto del Ministro della giustizia, adottato previo accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione, avrebbero dovuto essere stabilite le modalità e i termini a decorrere dai quali il deposito degli atti e dei provvedimenti relativi alle intercettazioni avrebbe dovuto essere eseguito esclusivamente in forma telematica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

In prospettiva, la disposizione prefigura il totale superamento della trasmissione cartacea di atti e documenti con l'obbligatorietà dell'utilizzo di atti "nativi digitali", fin dal loro deposito da parte delle forze dell'ordine, qualificati quali "soggetti abilitati esterni" ex art. 2 del d.m. n. 44 del 2011.

Non essendo stato ancora emanato il d.m. attuativo, tenuto conto dell'ampio rinvio disposto in relazione alle norme sulla digitalizzazione del processo penale contenute nel D. Lgs. n. 150/2022 (c.d. riforma Cartabia), si conferma la necessità di continuare a gestire, in parallelo al flusso "informatico", anche il supporto cartaceo/ "analogico" degli atti inerenti alle intercettazioni.

L'attuale sistema degli applicativi ministeriali infatti, non consentendo ad oggi il deposito telematico di documenti nativi digitali, impone la stampa e la sottoscrizione dei singoli atti cartacei facenti parte del c.d. "corredo autorizzativo" delle intercettazioni.

Conseguentemente, ad oggi risulta praticabile la gestione digitale del flusso documentale degli atti autorizzativi e degli atti di P.G. che ne costituiscono i presupposti, che sono però costituiti da copie scansionate di atti cartacei, ancora presenti nel fascicolo "tradizionale".

La compresenza di un flusso digitale e di atti cartacei (inevitabile, ad oggi, in attesa dell'adozione di nuovo applicativo di gestione documentale – *WFM - Work Flow Manager*) ha imposto di individuare un criterio per la loro co-gestione nel rispetto della *ratio* della riforma.

In questo, va quindi confermata l'attuale gestione digitale del flusso documentale relativo alle operazioni di intercettazione tra Procura della Repubblica e Ufficio GIP, che continuerà ad avere luogo mediante l'impiego dell'applicativo TIAP-Document@ ed in particolare della partizione denominata "Archivio Riservato" che è, dunque, destinato alla gestione del flusso degli atti autorizzativi tra Procura e GIP oltre che alla conservazione degli atti autorizzativi.

L'ADI è invece destinato alla conservazione dei "verbali" delle intercettazioni (cc.dd. "brogliacci", le trascrizioni della P.G. del contenuto delle conversazioni registrate) e delle relative registrazioni (fonia, video, dati delle intercettazioni telematiche).

Durante lo svolgimento delle operazioni di intercettazione, tutto il c.d. corredo autorizzativo delle intercettazioni<sup>1</sup> deve essere oggetto di scansione ed inserimento nell'Archivio Riservato di TIAP-Document@, per formare il flusso digitale delle comunicazioni con l'Ufficio GIP.

Il canale digitale di TIAP-Document@ - Archivio Riservato sarà l'unico strumento da adottarsi – salvo specifiche esigenze legate a problematiche esecutive dell'applicativo – per la gestione del flusso Procura-GIP.

Si conferma, quindi, che ciascun R.I.T. dovrà riguardare un singolo "bersaglio", anche se riferito allo stesso soggetto, anche se è comunque possibile inoltrare una unica richiesta (cui potrà far seguito un unico decreto autorizzativo) relativa a molteplici RIT, che dovrà essere copiata in ciascuna delle cartelle cartacee e digitali relative al RIT di interesse.

Tali atti, nella loro consistenza digitale, vanno inseriti – con le modalità indicate nel prot. 381/2021 del 18/11/2021<sup>2</sup> e relativo vademecum allegato – esclusivamente nella partizione di TIAP denominata Archivio Riservato, di modo da limitare la loro visibilità/consultazione al personale preposto degli uffici PM e GIP ed evitare potenziali diffusioni del loro contenuto<sup>3</sup>.

Gli atti in questione pertanto non vanno in nessun caso "duplicati" nella partizione di TIAP-Document@ "ordinario", tenuto conto degli standard di visibilità di tale applicativo.

---

<sup>1</sup> Costituito da:

- richieste del Pubblico Ministero di autorizzazione all'intercettazione ovvero decreti emessi in via di urgenza;
- informative e annotazioni della polizia giudiziaria, contenenti anche gli stralci delle conversazioni intercettate sulle quali le richieste del P.M. si fondano;
- decreti autorizzativi o di convalida del G.I.P.;
- decreti dispositivi del P.M. (ex art. 267 c. 3) con i quali si indicano le modalità esecutive delle operazioni;
- comunicazioni tra polizia giudiziaria e P.M. e provvedimenti G.I.P. relativi alla richiesta di ritardato deposito ex art. 268 c.5 c.p.p. a disposizioni sul conferimento delle intercettazioni.

<sup>2</sup> Con il quale si è disposto che *l'inserimento degli atti a sostegno delle richieste ex art. 266 e ss. c.p.p. avvenga mediante creazione di un unico sottofascicolo RIT 0000/0000 che verrà di volta in volta trasmesso telematicamente al GIP in allegato al/i singolo/i sottofascicolo/i R.I.T. per cui è necessario richiedere una autorizzazione o convalida.*

<sup>3</sup> Il sistema di gestione prefigurato implica necessariamente una tendenziale separazione tra atti di P.G. destinati a confluire in TIAP-Archivio Riservato per supportare richieste di intercettazione o di proroga, e atti di P.G. funzionali a richiedere al P.M. l'adozione di provvedimenti inerenti alle indagini "tradizionali", destinati a confluire in TIAP "ordinario".

In tale fase, i medesimi atti autorizzativi nella loro consistenza cartacea dovranno essere conservati in una cartella separata ma unita al fascicolo principale da custodirsi in luogo nella disponibilità del P.M.

Una volta definita la fase operativa di richiesta/autorizzazione/proroga/effettuazione delle intercettazioni, si apre quella non meno delicata delle operazioni atte a garantire la conservazione riservata dagli atti e dei dati acquisiti, secondo una tripartizione che comprende:

- gli atti autorizzativi, di cui sopra, conservati in formato digitale in TIAP-Document@-Archivio Riservato;
- i verbali delle intercettazioni (c.d. brogliacci), destinati ad essere conferiti in ADI;
- i dati registrati (audio, video, dati telematici), parimenti destinati ad essere conferiti in ADI.

#### ***La conclusione dell'attività di intercettazione; la trasmissione dei verbali e delle registrazioni da parte della polizia giudiziaria***

Sullo specifico punto si conferma tutto quanto stabilito nella direttiva 29 settembre 2020 e quindi la soluzione in quella sede proposta già adottata in quella sede, che collega l'obbligo di trasmissione degli atti da parte della p.g. alla chiusura delle complessive attività di intercettazione svolte nell'ambito del procedimento

La p.g., al momento della chiusura delle operazioni tecniche di *ciascun* RIT, dovrà comunque richiedere al p.m. l'autorizzazione a ritardare il conferimento sino alla completa ricognizione ed analisi dei dati acquisiti, conservando in tal modo l'accesso alle tracce foniche e ai verbali delle intercettazioni, anche se eseguite mediante remotizzazione e di conseguenza il p.m. valuterà se avanzare apposita istanza al giudice di autorizzare il differimento del deposito delle intercettazioni "non oltre la chiusura delle indagini preliminari" (art. 268, comma 5, c.p.p.).

Dal punto di vista pratico-operativo, questa impostazione consentirà alla p.g. di proseguire nell'accesso ai *server* delle aziende fornitrici di prestazioni funzionali all'esecuzione di operazioni di intercettazione, anche dopo la scadenza del termine di autorizzazione di ciascuna di esse; al momento, invece, in cui la polizia giudiziaria trasmetterà gli atti ne darà comunicazione alle aziende fornitrici che procederanno all'interruzione del collegamento del loro *server* alla postazione di ascolto remoto della polizia giudiziaria.

#### ***Il conferimento delle intercettazioni nell'ADI***

Il conferimento è funzionale a che tutto il materiale attinente alle intercettazioni, sia quello documentale (i decreti autorizzativi con le relative informative presupposto, i verbali della p.g., compresi i brogliacci) sia quello relativo alla fonia, ai video e ai dati telematici (le registrazioni),

confluisca in un server collocato all'interno dei locali della Procura, con la successiva dismissione, da parte della p.g. e delle aziende fornitrici degli apparati, di tutti quegli atti in loro possesso.

Tale centralizzazione dovrebbe garantire una maggiore riservatezza, in quanto dopo il conferimento la consultazione delle intercettazioni potrà avvenire solo attraverso l'Archivio, il cui accesso è, fra l'altro, subordinato a particolari e rigorose cautele<sup>4</sup>.

Il conferimento va necessariamente compiuto prima che sia emesso l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. o avanzata la richiesta di giudizio immediato va invece effettuato in modo parziale nel caso in cui sia richiesta al Gip una misura cautelare.

La prassi utilizzata dall'ufficio per lo svolgimento dell'attività in questione si sta dimostrando alquanto virtuosa, potendo giovare dell'ausilio delle società che gestiscono per conto dell'ufficio il servizio di intercettazione. Il materiale captativo, ma soprattutto della preziosa collaborazione degli ufficiali di p.g. individuati *ad hoc*<sup>5</sup> e va quindi ribadita e confermata.

Allo stesso modo va lasciato inalterato il criterio secondo cui, al fine di evitare il grave rischio di disperdere fondamentali elementi di prova, vanno comunque conservati i supporti utilizzati per il trasferimento dei dati in locali dedicati dell'archivio digitale, quantomeno sino alla risoluzione dei purtroppo numerosi problemi tecnici di funzionamento dell'archivio digitale. Successivamente di tali supporti verrà disposta la distruzione o la formattazione e redatto uno specifico verbale.

### *La selezione delle intercettazioni rilevanti*

L'immissione delle intercettazioni (intese come atti e registrazioni) nell'ADI implica necessariamente l'attività di c.d. selezione, funzionale cioè ad individuare le comunicazioni ritenute rilevanti per il processo ed il conseguente scarto, invece, di quelle irrilevanti, per le quali il comma 2 bis dell'art. 114 c.p.p. prevede esplicitamente il divieto di pubblicazione, anche parziale del loro contenuto; esse sono destinate a restare nell'ADI e di esse non può essere autorizzata la copia, nemmeno se richiesta dai difensori.

Sulle modalità di selezione delle conversazioni si rinvia integralmente alla direttiva del 29 settembre qui evidenziando, come in funzione di ottemperare al dovere di rendere edotto nell'avviso della conclusione delle indagini preliminari - l'indagato ed il difensore della facoltà di esaminare gli atti e procedere all'ascolto delle conversazioni captate, sia stato predisposto uno specifico modello dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., contenuto in Atti&Documenti 2.0 e diffuso a tutto l'ufficio.

---

<sup>4</sup> Il decreto del Ministero della Giustizia, 20 aprile 2018 contenente "Disposizioni di attuazione per le intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico e per l'accesso all'archivio informatico a norma dell'articolo 7, commi 1 e 3, del d. lgs. 216/2017" all'art. 3, in particolare, individua una serie di regole relative all'"Accesso per la consultazione all'archivio riservato", prevedendo che nell'archivio siano installati sistemi di videosorveglianza" ed imponendo l'identificazione di tutti i soggetti che vi accedono.

<sup>5</sup> Con provv. n. 5815/4/2020 sono stati nominati i primi 6 ufficiali di p.g. addetti, per giungere in forza di successive nomine ad un totale di 22 addetti, di cui 7 appartenenti alla Polizia di Stato, 8 alla Guardia di Finanza e 7 ai Carabinieri.

Si è anche adottato uno specifico modello a disposizione dei difensori che deve essere compilato da questi ultimi, seguendo la procedura descritta nell'apposita pagine del sito Web dell'Ufficio e vistato dal p.m. assegnatario del procedimento; in tal modo sarà consentito l'accesso alle intercettazioni che il medesimo p.m. ha indicato come utili nell'avviso di conclusione indagini

Sul punto deve ribadirsi che l'attuale sistema di applicazioni per la digitalizzazione degli atti impone una netta separazione tra TIAP "ordinario" da un lato e TIAP-Document@-Archivio Riservato e ADI dall'altro, laddove:

- TIAP "ordinario" è l'applicativo per la digitalizzazione degli atti del fascicolo processuale cartaceo, nelle parti che non ineriscono alle intercettazioni, ed è consultabile attraverso le modalità ordinarie presso gli uffici della Procura della Repubblica di via F. Di Lorenzo 222/24, anche con le modalità di consultazione on line ordinariamente previste;
- TIAP-Document@-Archivio Riservato è l'applicativo (costituente partizione di TIAP) che gestisce il flusso digitale degli atti autorizzativi delle intercettazioni e nel quale sono depositati e custoditi i relativi atti autorizzativi meglio indicati sopra *sub* 3e la consultazione è possibile solo presso l'Ufficio CIT;
- ADI è l'applicativo contenente i verbali e le registrazioni delle intercettazioni che ivi vengono integralmente conferite dalla P.G., e tali atti sono consultabili esclusivamente presso l'Ufficio CIT.

Pertanto, per garantire l'analogo trattamento degli atti digitalizzati e di quelli cartacei, una volta effettuato il conferimento in ADI e il deposito degli atti in TIAP-Document@-Archivio Riservato, i fascicoli RIT cartacei (ivi compreso il RIT-0000) andranno racchiusi in un plico sigillato, con apposizione di una etichetta che ne identifichi il contenuto (come da modello predisposto *ad hoc*) che continuerà ad essere conservato nel fascicolo del procedimento.

Il frontespizio del plico sarà scansionato in TIAP ordinario, per dare atto della presenza del sottofascicolo intercettazioni, il cui contenuto sarà consultabile da TIAP-Document@-Archivio Riservato presso l'Ufficio CIT.

Mancando una previsione normativa che consenta la creazione di un archivio separato per il cartaceo relativo ai subprocedimenti RIT, si ritiene di stabilire quale criterio di conservazione degli atti in questione il seguente: il plico così formato e cautelato andrà inserito nel fascicolo processuale, anche nelle fasi successive alla chiusura delle indagini preliminari.

### ***Le intercettazioni nel caso di misure cautelari***

Come si è già evidenziato nella direttiva del 29 settembre 2020 il pubblico ministero che intenda attivare il procedimento cautelare ha l'obbligo di trasferire la documentazione relativa all'attività di intercettazione nell'ADI.

Il trasferimento potrà, come dimostra già l'esperienza maturata, essere più o meno agevole in base allo stato delle indagini; ove le intercettazioni siano ultimate e le indagini siano ormai in via di completamento, la messa a disposizione attraverso il conferimento potrà essere ampia e non subire

limitazioni; al contrario, nel caso in cui siano in corso ancora intercettazioni, il p.m., limiterà il conferimento delle sole intercettazioni utilizzate nella richiesta cautelare, trasferendo le registrazioni, unitamente ai brogliacci di ascolto o verbali sommari, se del caso debitamente omissati.

In questa prospettiva si reitera l'auspicio che il p.m. predisponga, allegandolo agli atti a supporto della richiesta, un elenco preciso dei RIT e dei progressivi, utilizzati a sostegno della misura, sulla falsariga di quello previsto in sede di avviso di conclusione delle indagini preliminari e di richiesta di giudizio immediato, nonché copia, anche su supporto informatico, dei verbali di trascrizione delle intercettazioni individuate come rilevanti.

Si ricorda anche che il p.m. dovrà curare con attenzione che negli atti trasmessi al Giudice della cautela non vi sia menzione di intercettazioni inutilizzabili ed irrilevanti; qualora ciò accada il giudice può stigmatizzare il comportamento contrario, disponendo, ai sensi dell'art. 92, comma 1-bis, disp. att. c.p.p., la restituzione delle intercettazioni irrilevanti o non utilizzabili per la loro definitiva conservazione nell'ADI.

Successivamente all'esecuzione della misura cautelare, il difensore dell'indagato avrà diritto di esaminare e di estrarre copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate utilizzate per la richiesta e della relativa documentazione nonché di trasporre, su supporto idoneo alla riproduzione dei dati, le relative registrazioni.

Qualora le indagini non siano ancora chiuse, non essendovi ancora stato il formale deposito, non sarà comunque possibile per i difensori accedere all'ADI per la consultazione delle fonie e della documentazione non utilizzata per la richiesta, salvo motivata richiesta ed autorizzazione del P.M. precedente.

Nei casi in cui viceversa sia stato effettuato il conferimento integrale delle registrazioni e dei brogliacci, ovvero nei casi in cui vi sia autorizzazione del P.M. alla consultazione delle fonie e della documentazione di supporto, il difensore potrà accedere all'ADI presso il CIT mediante la procedura sopra indicata.

Per quanto attiene l'accessibilità agli atti autorizzativi delle intercettazioni, essi sono:

- dal momento del deposito della richiesta cautelare e fino all'esecuzione della misura, a disposizione per la consultazione da parte del G.I.P. investito della richiesta cautelare in quanto custoditi in formato digitale in TIAP-Document@-Archivio Riservato e cautelati, in formato cartaceo, in apposito plico sigillato conservato nel fascicolo delle indagini preliminari o comunque (in caso di trasmissione del fascicolo cartaceo al GIP) presso la Procura della Repubblica;
- dopo l'esecuzione della misura, a disposizione delle difese dei soggetti attinti da misura, mediante la consultazione in TIAP-Document@-Archivio Riservato, presso il CIT della Procura della Repubblica, previo avviso in tal senso da parte del G.I.P. al momento dell'avviso di deposito degli atti ex art. 293 c.p.p.;

- in caso di riesame/appello, a disposizione del Tribunale del Riesame mediante apertura di visibilità della relativa partizione di TIAP-Document@-Archivio Riservato e a disposizione delle difese dei soggetti attinti da misura, mediante la consultazione in TIAP-Document@-Archivio Riservato, presso il CIT della Procura della Repubblica come specificato al capoverso precedente.

### *L'utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi*

Con riferimento allo specifico punto, si può rinviare integralmente alla direttiva del 29 settembre 2020 evidenziando qui come il sistema ADI/TIAP Document@- Archivio Riservato, per le sue attuali caratteristiche tecniche, imponga la conservazione degli atti e delle registrazioni nell'ambito del procedimento in cui sono state autorizzate, senza possibilità di effettuare copie tecniche in altri procedimenti. Ciò implica l'esigenza di rinviare al compendio intercettativo del procedimento principale in caso di separazione di singole posizioni o comunque di utilizzazione del suddetto compendio in altro procedimento.

### **Conclusioni**

Per le specifiche modalità operative interverrà in esecuzione della presente direttiva un prospetto esplicativo che verrà diffuso a cura dei responsabili dell'Ufficio CIT e delle Segreterie penali.

La presente direttiva sarà trasmessa ai destinatari in indirizzo e pubblicata sul sito della Procura.

Essa, per doverosa conoscenza, sarà altresì inviata al Procuratore Generale della Corte di Appello di Perugia, al Presidente del Tribunale di Perugia e al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia.

Perugia, 12 gennaio 2023

Il Procuratore della Repubblica  
Raffaele Cantone

